

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

a cura di

WALTER CITTI

**esperto UNAR- Progetto FEI Reti territoriali
anti-discriminazione**



La normativa contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose.

FONTI DEL DIRITTO

A) Costituzione

- Principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (artt. 2 e 3 Cost.);

Principio personalista della Costituzione e ingresso nell'ordinamento del sistema internazionale dei diritti dell'Uomo per effetto degli art. 10 e 117 Cost. → diritti inviolabili dell'Uomo come diritti spettanti a tutti, a prescindere dal legame di cittadinanza e dalla regolarità del soggiorno (Corte Cost., sent. 19-26 giugno 1969).

Esempi:

- Finalità rieducativa della pena e misure alternative alla detenzione (Corte Cost., sent. n. 78/2007);
- Libertà e capacità matrimoniale (Corte Cost., sent. n. 245/2011)
- Presenza "irregolare" come circostanza aggravante del reato (Corte Cost., sent. n. 26/2010)
- Nucleo irriducibile del diritto alla salute (Corte Cost., sent. 225/2001, 252/2001, 509/2000,, 309/99, 267/98)
- Diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non (biologico e morale) derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona (diritto alla salute e ai rapporti familiari e personali, cfr. Cass, sent. n. 450 dd. 11.01.2011; n. 1453 dd. 02.02.2012)

- Divieto assoluto di discriminazioni razziali (Corte Cost. sent. n. 54/1979): illegittimo il rapporto differenziato tra cittadini stranieri non motivato da un rapporto di cittadinanza con Stati diverse, ma dall'appartenenza delle persone a etnie e religioni differenti.

- Libertà religiosa (art. 19 Cost.)
- Libertà di organizzazione delle confessioni religiose → incostituzionalità della subordinazione dell'apertura di un luogo di culto di una confessione non regolata da un'Intesa ad un'autorizzazione governativa (Corte Cost. n. 58/1958) → incostituzionalità dell'esclusione delle organizzazioni religiose che non hanno sottoscritto un'Intesa dai contributi finanziari volti a coprire i costi di urbanizzazione in relazione ai nuovi luoghi di culto (Corte Cost., decisione n. 195/93).

La normativa contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose: Fonti del diritto - Costituzione

- Limite della ragionevolezza della disparità di trattamento tra cittadini e stranieri:
In relazione alle finalità dell'istituto o del beneficio in questione e dei valori che intende tutelare : Corte Cost, sent. n. 432/2005; sent. n. 306/2008; n. 187/2010; n. 40/2011; n. 329/2011);

Applicazioni giurisprudenziali:

Tribunale di Bologna, ord. 23.12.2006 (Iscrizioni degli stranieri all'Università Bocconi) ;

Tribunale di Milano, ord. 29.09.2010 (assegni di natalità comunali).

La normativa contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose: Fonti del diritto

Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20.05.1970):

- Art. 8 : divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale

Applicazione giurisprudenziale anche ai divieti di test motivazionali o psicoattitudinali privi di connessione con l'idoneità alle mansioni

- Art. 15: nullo ogni patto o atto discriminatorio per motivi sindacali, politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso, di disabilità, età, orientamento sessuale e convinzioni personali.
- Art. 16: divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori dei dipendenti.

La normativa contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose: Fonti del diritto

- Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.lgs.n. 286/1998) :
- Art. 2: principio di parità di trattamento per i cittadini extracomunitari rispetto a quelli italiani
- Art. 43: clausola generale di non-discriminazione
- Art. 44: azione civile contro la discriminazione (tutela giudiziaria)

La normativa contro le discriminazioni razziali

Recepimento in Italia delle direttive europee in materia di parità di trattamento e discriminazioni nel lavoro:

- DIRETTIVA 2000/43/CE dd. 29.07.2000
- DIRETTIVA 2000/78/CE dd. 27.11.2000
- Decreti legislativi nn. 215/03 e 216/03 dd. 09.07.2003, poi modificati dal d.l. 59/2008 (L. 101/98 ed infine dal d.lgs. 01.09.2011, n. 150)
- D.P.C.M 11.12.2003 che ha istituito l'Ufficio Nazionale Anti –Discriminazione (UNAR) presso il Ministero Pari Opportunità.

Principio di parità di trattamento

(Art. 2 D.lgs. N. 286/98)

- Parità di trattamento per quanto concerne i diritti in materia civile
- Parità di trattamento in attuazione delle Convenzione OIL nn.97/1949 e 143/1975, quest'ultima ratificata con legge 10.04.1981 , n. 158, e quindi per tutti i diritti inerenti al lavoro, ma anche l'accesso alla sicurezza sociale e agli alloggi.

Parità di trattamento in attuazione della Convenzione OIL n. 143 dd. 24 giugno 1975

- **L'art. 10 Convenzione OIL:** “Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s’impegna a formulare e ad **attuare** una politica nazionale diretta a promuovere e **garantire**, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, **la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive** per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio”.
- Il successivo **art. 12** così precisa: “Ogni stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, **abrogare** qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la predetta politica”
- **L'Art. 14** precisa: “Ogni Membro può : (...) c. respingere l’accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, **qualora tale restrizione sia necessaria nell’interesse dello Stato**”

Parità di trattamento in attuazione della Convenzione OIL n. 143 dd. 24 giugno 1975

Riferimenti giurisprudenziali:

L'accesso degli stranieri al pubblico impiego

- Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pitropaolo, T. c. Azienda Sanitaria Locale Biella; Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1; Trib. di Milano 01.08.08 Ao San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX c. Ospedale San Martino di Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi);

Parità di trattamento in attuazione della Convenzione OIL n. 143 dd. 24 giugno 1975 - Riferimenti giurisprudenziali

Ma anche con riferimento a :

- Rapporti di prestazione occasionale e coordinata e continuativa nella P.A., non definibili come rapporti di pubblico impiego (Trib. Milano, ord. 12.08.2011 e Trib. Genova, ord. 16.08.2011 riferite alle posizioni di rilevatori del censimento)
- Rapporti di lavoro nel settore autoferrotranviario e nelle imprese del trasporto pubblico urbano (clausola di cittadinanza):

Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza dd. del 20 luglio 2009

(H.M.+ASGI+Avvocati per niente Onlus c/ Azienda Trasporti Milanesi S.P.A).

- Regime delle assunzioni obbligatorie per i “disabili” (legge 12.03.1999, n. 68) (Corte Cost., sent. n. 454/98)
- Esercizio dell’attività sportiva, in particolare a livello professionistico (Tribunale di Lodi, ordinanza dd. 13.05.2010 (N.R.G. 898/2010, S.I.B.K. c. FIGC; Tribunale di Varese, ordinanza dd. 2 dicembre 2010, N.E. c. FIGC).

Normativa civile contro la discriminazione

Art. 43, c. 1 et 2 T.U. -

Clausola generale di non discriminazione

- Elementi fondativi della discriminazione: La discriminazione deve essere legata alla razza, l'origine etnica o nazionale, le convinzioni e pratiche religiose.
- Definizione di discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, ha come conseguenza una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza legata ad uno o più degli elementi di cui sopra, che ha come scopo o effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento e l'esercizio in condizioni di parità dei **diritti umani o libertà fondamentali** in ogni ambito della vita pubblica .

...se la distinzione di trattamento non riguarda un diritto o libertà **fondamentali** non è sanzionabile ?

(tesi sostenuta da giurisprudenza largamente minoritari: Trib. Brescia, ord. n. 1679/10; Tribunale Pescara, ord. 14.12.2001)

...Scopo o effetto discriminatorio: (non ha rilevanza la volontà (intento) o meno di discriminare)→giurisprudenza sul pubblico impiego; Tribunale di Bologna, ord. 22.02.2001, che con riferimento alla omessa schermatura sul viso della persona di pelle nera in una fotografia non autorizzata pubblicata su un periodico, al contrario di quanto effettuato sul viso della persona di pelle bianca, ha ritenuto irrilevante la circostanza, addotta dalla parte che aveva posto in essere il comportamento, che ciò fosse da attribuirsi ad un errore di valutazione del grafico che aveva il compito di impostare la pagina.

Normativa civile contro la discriminazione
Art. 43, c. 1 et 2 T.U. -
Clausola generale di non discriminazione/2

TIPIZZAZIONE DELLE CONDOTTE AVENTI *SICURAMENTE* UNA VALENZA DISCRIMINATORIA

- Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio che compie o omette atti nei riguardi di un cittadino straniero, in tal modo discriminandolo ingiustamente, (...)
 - Fornitore di beni e servizi al pubblico che impone condizioni più sfavorevoli ad uno straniero, (...)
 - Chiunque impone illegittimamente condizioni più sfavorevoli o rifiuta l'accesso ad uno straniero all'occupazione, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali, (...)
 - Chiunque impedisce, mediante azioni e omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero, (...)
 - Datore di lavoro o suoi preposti che compiono atti producenti effetti pregiudizievoli per uno o più lavoratori stranieri, discriminandoli, anche indirettamente (Statuto dei lavoratori), (...)
- (...): soltanto a causa della sua/loro condizione di straniero/i o di appartenente/i ad una determinata razza, etnia, religione.

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- Proibizione di ogni discriminazione diretta o indiretta per ragioni di razza o origine etnica, o basata sulla religione, sulle convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, i motivi linguistici e di provenienza geografica (aggiunti dal d.lgs. n. 150/2011)
- **Discriminazione diretta** quando per razza, origine etnica, credo religioso o personale, (nazionalità –art. 43 T.U.) una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata in una situazione analoga;
- **Discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, credo religioso o personale (nazionalità – art. 43 T.U.) in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
- Equiparazione alla discriminazione delle cosiddette **molestie** (comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza o origine etnica allo scopo o aventi l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo).
- Equiparazione alla discriminazione dell'**ordine di discriminare**.

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- **Discriminazione per associazione** quando la vittima subisce la discriminazione non in ragione di una sua personale appartenenza ad una determinata categoria etnico-razziale, religiosa, o in quanto avente un particolare orientamento sessuale o una disabilità, ma in quanto associata o frequentante persone, familiari o amici, appartenenti a dette categorie.

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro- discriminazione per associazione

- *Corte di Giustizia europea, sentenza 17 luglio 2008, causa S. Coleman contro Attridge Law e Steve Law, C-303/06.*

La protezione offerta dalla direttiva n. 2000/78 si estende anche a coloro che, benché non disabili essi stessi, subiscono una discriminazione diretta e/o molestie in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in quanto si trovano in stretto rapporto con una persona disabile (valenza generale dell'interpretazione anche con riferimento alla direttiva 2000/43)

In Italia: Tribunale di Pavia, ord. 18.09.2009 (computo nel periodo di anzianità di servizio dei periodi di aspettativa non retribuita per l'assistenza al parente disabile ai fini della formazione della graduatoria per una selezione interna personale INPS)

Tribunale di Brescia, ord. 31.01.2012 (costituisce molestia razziale il manifesto offensivo, diffamatorio e razzista nei confronti della militante impegnata a favore dei diritti degli immigrati)

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- **DISCRIMINAZIONE “PER ATTRIBUZIONE”:**

Quando la persona viene discriminata in quanto gli viene attribuita l'appartenenza ad una categoria sociale cui in realtà non appartiene (ad es. la persona di caratteristiche somatiche extraeuropee divenuto cittadino italiano per adozione internazionale o per naturalizzazione o matrimonio)

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- La **discriminazione annunciata** è discriminazione:

Ad es. la dichiarazione pubblica di un datore di lavoro di voler assumere solo lavoratori italiani; la dichiarazione di un Sindaco che invita i concittadini a non affittare agli stranieri

In quanto suscettibile di avere un effetto inibitorio e dissuasivo nei confronti delle categorie sociali oggetto della dichiarazione

Corte Giustizia europea, sentenza Firma Feryn 10.07.2008

In Italia: Tribunale di Milano, ord. 2 maggio 2011; Tribunale di Milano, ord. 20 luglio 2009, ma anche Tribunale Vicenza, ord. n. 87/12 dd. 12.01.2012 di conferma ord. 31.05.2011.

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro

- Campo di applicazione: occupazione e lavoro dipendente e autonomo- settore pubblico e privato (Direttiva 2000/78), in aggiunta: protezione e prestazioni sociali, istruzione, accesso beni e servizi incluso l'alloggio (Direttiva 2000/43).
- **ESCLUSIONE:** differenze di trattamento basate sulla cittadinanza, o derivanti dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o apolidi (normative sull'immigrazione dei paesi membri).

Ma...se la discriminazione fondata sulla nazionalità ovvero nei confronti degli stranieri è espressione esplicita di sentimenti di razzismo e xenofobia, allora è giustificata l'applicazione della direttiva n. 2000/43 (CGE, sentenza *Firma Feryn*, 10 luglio 2008, C-54/07)

Direttive europee n. 2000/43 e 2000/78 - clausole di eccezione fondate sul requisito essenziale e determinante per l'attività lavorativa

- Art. 4 direttiva 2000/43 e direttiva n. 2000/78; Art. 14 c. 2 direttiva 2006/54 (genere) Clausola di eccezione: differenza di trattamento non costituisce discriminazione laddove la caratteristica richiesta è requisito essenziale e determinante per l'attività lavorativa, in ragione della natura dell'attività e del contesto, purchè l'obiettivo sia legittimo ed il requisito proporzionato

Casi studio. Reclutamenti di personale per:

- Attore che deve recitare la parte di un uomo di colore per un film;
- Cuoco di un ristorante "etnico";
- Cameriere di un ristorante "etnico";
- Mediatore culturale per un progetto di "lavoro di strada" con immigrati provenienti da un particolare paese;
- Donna che vuole far parte di una formazione di elite di truppe di assalto dell'esercito;
- Operatore di un'associazione LGBT per la fornitura di un servizio di ascolto e sostegno per persone omosessuali che hanno contratto l'HIV.

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

- Art. 4.2 Dir. 2000/78: «Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

[...] la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione» (sottolineatura nostra)

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

- Art. 3.5 D.lgs. n. 216/2003: «Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività».

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

- Art. 3 legge n. 108/90: Il licenziamento discriminatorio è sempre nullo e comporta la tutela reale, a prescindere dal numero di occupati (reintegrazione nel posto di lavoro)
- Art. 4 legge n. 108/90: La disciplina della reintegrazione non trova applicazione nei confronti di datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

- Art. 4 L. 108/90: Tuttavia, se il licenziamento operato dall'organizzazione di tendenza è discriminatorio, vale la garanzia della tutela reale di cui all'art. 3 (obbligo di reintegrazione: Cassazione 16.06.94 n. 5832; Cassazione 25.07.2008, n. 20500).

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

Cassazione 16.06.94, n. 5832:

Caso dell'insegnante di educazione fisica in una scuola cattolica licenziato per aver contratto matrimonio civile.

Prospettiva interpretativa *duale*:

Mansioni che realizzano la tendenza ideologica dell'organizzazione (necessità di correlazione)

Mansioni neutre rispetto alla tendenza ideologica dell'organizzazione (non necessità di correlazione)

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “ di tendenza”

Cassazione, sent. 16.09.1998, n. 9237.

- Prospettiva interpretativa “*monistica*”:

Legittima l’aspirazione del datore di lavoro in quanto organizzazione di tendenza di mantenere l’adesione di tutti i dipendenti alla finalità tipica. La protezione della tendenza è correlata al contesto organizzativo.

Direttiva n. 2000/78 : clausola di eccezione a favore delle organizzazioni religiose o “di tendenza”

- Giurisprudenza CEDU:

Bilanciamento tra opposti interessi in gioco fondato sul criterio di proporzionalità (art. 9, art. 11, art. 14)

- Sentenza 23.09.2010, caso Obst c. Germania, n. 425/03 (alto dirigente della Chiesa Mormone che ha commesso adulterio)
- Sentenza 23.09. 2010, caso Schuth c. Germania (1620/03) (organista di una chiesa cattolica che dopo aver compiuto divorzio ha avuto un figlio da una relazione extraconiugale)
- Sentenza 03.02.2011, causa n. 18136/02, Siebenhaar c. Germania - (educatrice infanzia in una scuola protestante che aderisce ad un'altra Chiesa cristiana);

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro /3

- Clausola di non regresso: divieto agli Stati di apportare modifiche peggiorative nell'ambito delle proprie normative anti-discriminazione già anteriormente in vigore e delle posizioni soggettive conseguentemente tutelate.

→ Il d.lgs. N. 215/2003 fa salve le norme di cui all'art. 43 del T.U. imm.(art. 2 c. 2).

INTERPRETAZIONE: Le norme di recepimento della direttiva n. 2000/43 (d.lgs. n. 215/2003 e modifiche) applicabili anche alle discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza) nonostante la clausola di esclusione di cui all'art. 3 della direttiva

(giurisprudenza maggioritaria: Trib Brescia, ord. 26 gennaio 2009 dott. Onni in causa Hossain +ASGI c. Comune di Brescia (erogazione bonus bebè solo per cittadini italiani) confermata in sede di reclamo; Trib Brescia, ord 12 marzo 2009 dott. Alessio in causa Hossain +ASGI c. Comune di Brescia (revoca di delibera istitutiva di bonus bebè) confermata in sede di reclamo; Trib di Brescia, ord. 19 gennaio 2010, est. Sampaolesi, in causa ASGI+ FONDAZIONE PICCINI c Comune di Chiari ("premi all'eccellenza scolastica"); Trib di Brescia, ord 4 marzo 2010, pres. Massetti rel. Mangosi in causa ASGI+FONDAZIONE PICCINI c. Comune di Chiari (reclamo della precedente); Trib di Brescia, ord. 22 luglio 2010, est. Mancini in causa ASGI + altri c. Comune di Adro (bonus bebè e fondo affitti); Trib. di Brescia , ord. 9 aprile 2010, est. Massetti in causa ASGI C. Comune di Montichiari (requisiti di residenza diversi per i cittadini extracomunitari); Trib. di Brescia, ord. 31 marzo 2011 dott. Masetti ASGI c. Comune di Calcinato (requisiti di residenza diversi per i cittadini extracomunitari); Trib Bergamo, ord 27.28 novembre 2009, dott. Cassia in causa ANOLF +ASGI c. Comune di Brignano Gera d'Adda (erogazione prestazioni assistenziali ,prestazioni dentistiche, bonus bebè); Trib. Bergamo, ord. 17 maggio 2010, est. Cassia in causa ANOLF + ASGI c. Comune di Palazzago (erogazione bonus bebè); Trib. Bergamo, ord 8 luglio 2010, est. Finazzi in causa ASGI + altri c. Comune di Villa d'Ogna (sussidio disoccupazione); Trib. Bergamo, ord 15 luglio 2010, est. Bertoncini in causa ANOLF +ASGI c. Comune di Alzano Lombardo (accesso agevolato alla casa per le giovani coppie); Trib Milano ord 1 agosto 2009, est. Gattari in causa ASGI +APN c. Provincia di Sondrio (alloggi per studenti universitari); Trib Milano ord 9 febbraio 2010, pres Vanoni est. Dorigo in causa ASGI +APN c. Provincia di Sondrio (reclamo della precedente); Trib. Milano, ord 26 luglio 2010, est. Sala in causa FARSI PROSSIMO + altri c. Comune di Tradate (bonus bebè); Trib.Milano, ord. 29.10.10, pres. est. Ravazzoni (reclamo della precedente); Trib. Milano, ord. 30 luglio 2010, est. Bianchini in causa Delgado +ASGI c. Comune di Milano (sussidio anziani); Trib Milano, ord. 17 agosto 2010, est. Casella in causa Ntamasambiro + ASGI c. Presidenza del Consiglio dei Ministri + BVI (erogazione buoni vacanza); Trib.Lodi 13.10.10. est. Salmeri, Idrissou e ASGI c. FGCI (tesseramento di cittadino straniero); Trib.Udine 17.11.10 est. Calienno, Paun c. Comune di Majano (prestazioni assistenziali) confermata in sede di reclamo; Trib.Udine 30.6.10, est. Chiarelli, Bozesan e ASGI c. Comune di Latisana (prestazioni assistenziali) confermata in sede di reclamo.

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – clausola di non regresso

- Interpretazione minoritaria:

Il decreto legislativo n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea 2000/43 non applicabile alle discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza).

Trib. di Genova 445/2011 dd.09.11.2011

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro – clausola di non regresso

D.lgs. n. 286/98 (T.U. imm.)

- Definizione di discriminazione diretta ed indiretta;
- Legittimità diretta ad agire diretta delle sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nei casi di discriminazione collettiva da parte del datore di lavoro

D.lgs. n. 215/2003

- Definizione di discriminazione diretta, indiretta e di **molestia**;
- Legittimità diretta ad agire delle associazioni iscritte ad un apposito registro nei casi di discriminazione collettiva in tutti gli ambiti di applicazione (non solo quello lavorativo)
- Possibilità del giudice di ordinare la pubblicazione della decisione che accerta la discriminazione su un quotidiano nazionale

Direttiva del Consiglio UE 29.06.2000 n. 2000/43/CE Parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica

Direttiva del Consiglio UE 27.11.2000 n. 2000/78/CE Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro /3

- Possibilità di azioni positive (uguaglianza di opportunità o di risultati).
- MEZZI DI RICORSO: accesso a procedure giurisdizionali o amministrative, incluse le procedure di conciliazione; diritto delle associazioni di avviare le procedure, per conto o a sostegno della parte lesa;
- ONERE DELLA PROVA: Bilanciamento dell'onere della prova (una volta che la parte lesa espone i fatti dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione, incombe alla parte convenuta l'onere della prova della mancanza della discriminazione)
- SOLO DIRETTIVA n. 2000/43: Istituzione di uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento con funzioni di assistenza legale, svolgimento di inchieste e pubblicazione di relazioni e raccomandazioni (UNAR)

Recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive europee (Decreti legislativi nn. 215 e 216/2003 dd. 09.07.2003 e succ. modifiche)

- Tutela giurisdizionale: a) azione civile contro la discriminazione ex art. 44 del T.U. imm. [(anche in caso di atti e comportamenti discriminatori della P.A., senza distinzioni tra situazioni aventi natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo (ad es. procedure concorsuali) – sent. Corte Cass. n. 3670/11 dd. 15.2.2011]
- Onere della prova: se il ricorrente fornisce elementi di fatto, anche a carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di una discriminazione, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.
(presunzione probatorio fondata su dati statistici: Tribunale di Udine, ord. n. 530/2010; n. 615/2010, Trib. di Trieste, ord. n. 479/2011)
- In caso di accoglimento del ricorso previsione di : a) risarcimento del danno anche non patrimoniale; b) cessazione del comportamento discriminatorio; c) rimozione degli effetti; d) eventuale pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale (effetto dissuasivo della sanzione)

Recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive europee (Decreti legislativi nn. 215 e 216/2003 dd. 09.07.2003 e succ. modifiche)

- **POTERI DEL GIUDICE:** In caso di accoglimento del ricorso previsione di :
 - a) risarcimento del danno anche non patrimoniale;
 - b) cessazione del comportamento discriminatorio;
 - c) rimozione degli effetti;
 - d) eventuale pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale (effetto dissuasivo della sanzione)

Recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive europee (Decreti legislativi nn. 215 e 216/2003 dd. 09.07.2003 e succ. modifiche)

- a) risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Questione del risarcimento del “danno da discriminazione” in quanto violato un interesse fondamentale della persona tutelato costituzionalmente (rif. Corte Cass., sent. n. 4712/08):

In senso affermativo – giurisprudenza minoritaria: Trib. di Vicenza, ordinanza n. 87/12 dd. 12.01.2012 di conferma ord. 31.05.2011; Trib. Padova, ord. 30.07.2010 – mancata attivazione insegnamento alternativo alla religione cattolica); Trib. Milano, sent. 21.3.2002 (punteggi aggiuntivi ai soli cittadini italiani per alloggi e.r.p.: danno da indebito ritardo nel reperimento di un alloggio); Trib. Bologna, ord. 17.10.2000; Trib. di Milano 30.03.2000 (agenzia immobiliare che si rifiutava di offrire alloggi in locazione a extracomunitari); Trib. Bologna 22.2.2001 (società immobiliare che discriminava gli stranieri nell'intermediazione nel mercato della locazione); Trib. Padova 06.10.2005, causa *Stemax srl e altri c. Familuk e altri*, cit. (gestore di un bar che applicava prezzi maggiorati sulle prestazioni per i clienti stranieri).

Recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive europee (Decreti legislativi nn. 215 e 216/2003 dd. 09.07.2003)/2

- Discriminazioni etnico-razziali: Legittimazione ad agire per le associazioni iscritte ad un apposito registro aggiornato con decreto interministeriale (d.m. 16.12.2005; d.m. 9.4.2010) . Possono iscriversi nel registro le associazioni che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri (registro di cui Art. 42 TU e Art. 52 Regolamento applicativo) e quelle che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui all'apposito registro presso il Dipartimento Pari Opportunità. Per quanto concerne l'attuazione della direttiva 2000/78 la legittimazione ad agire è consentita alle organizzazioni sindacali e alle associazioni ed organizzazioni rappresentative dell'interesse leso. Le associazioni possono agire in giudizio nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese.
- Istituzione dell'Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali (d.P.R. 12.12.2003)

La procedura dell'azione civile contro la discriminazione (art. 44 TU come modificato ed integrato dal d.lgs. 01.09.2011, n. 150)

- *Le controversie in materia di discriminazionesono regolate dal rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis c.p.c.).*
- **Ora 3 fonti processuali:** art. 44 TU modificato, art. 28 dlgs 150/11, art. 702 bis ss cpc;
- **La novella riunifica le discriminazioni di cui all 43 TU, al dlgs 215/03; al dlgs 216/03; alla L. 67/06 (disabilità fuori dal rapporto di lavoro); all'art. 55-quinquies CPO (discr.di genere nell'accesso a beni o servizi).** Resta esclusa l'azione antidiscriminatoria urgente per ragioni di genere nell'ambito del lavoro (art. 38 Codice Pari Opportunità, per la quale resta competente il giudice del lavoro ovvero il TAR)

Il procedimento sommario anti-discriminatorio: rito sommario di cognizione

- la domanda va proposta con ricorso al Tribunale del **domicilio del ricorrente** (problema delle associazioni);
- Il giudice omette ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti e decide **con ordinanza**

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 TU) - Ordinanza del Tribunale

EFFETTI DELL'ORDINANZA



Azione civile contro la discriminazione (art. 44 TU) - Ordinanza del Tribunale

- 1) la condanna del convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale; viene generalizzata la maggiorazione per **danno ritorsivo (già prevista dall'art. 4 Dlgs 215/03)** ;
- 2) l'ordine di cessare il comportamento discriminatorio adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, **anche nei confronti della PA** ;
- 3) l'ordine di pubblicare il provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale (facoltativo);
- 4) la comunicazione alle amministrazioni appaltati o erogatrici di benefici ai fini della revoca;
- 5) il piano di rimozione (facoltativo): prima non previsto dall'art. 44; per le discriminazioni collettive va “sentito l'ente collettivo ricorrente”

Procedimento giudiziario anti-discriminazione (art. 44 T.U. imm. come modificato dal d.lgs. N. 150/2011)

APPELLO

- Art 702 quater: ove l'ordinanza non sia **appellata** entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, la stessa produce gli effetti di cui **all'art 2909 c.c.. (cosa giudicata)**

Due conseguenze:

- Il “secondo grado” del procedimento antidiscriminatorio **non si svolge più avanti al Tribunale in composizione collegiale ma avanti alla Corte d'Appello competente.**
- L'ordinanza **passa in giudicato** ove non sia appellata entro trenta giorni (indipendentemente dalla notificazione ad istanza di parte); il giudizio antidiscriminatorio non andrà più considerato assimilabile al giudizio cautelare: 1) non si potrà instaurare successivamente un giudizio di merito; 2) avverso la pronuncia resa in appello sarà possibile proporre ricorso in Cassazione.

Procedimento giudiziario anti-discriminazione (art. 44 T.U. imm. come modificato dal d.lgs. n. 150/2011)

- **Resta immutato l'ultimo comma degli artt. 4 d.lgs 215/2003 e 216/2003 sulla giurisdizione amministrativa per i dipendenti pubblici non privatizzati**
(es. TAR Veneto, 6.12.2006, n. 4261; Cons. Stato, sez. VI, 19.10.2007, n. 5461: destituzione dal servizio di un poliziotto cui era stato addebitato di camminare, in pubblico, fuori dal servizio, vestito con abbigliamenti femminili (travestitismo)→mancanza senso onore e morale legittimo fondamento del potere disciplinare o discriminazione per motivi di orientamento sessuale ?)

Procedimento giudiziario anti-discriminazione (art. 44 T.U. imm. come modificato dal d.lgs. n. 150/2011)

- Sempre possibile richiedere un procedimento cautelare d'urgenza (sospensiva) ex art. 700 c.p.c. [una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito]. Il ricorso d'urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del *periculum in mora* e della sussistenza del *fumus boni iuris* .

CASISTICA IN MATERIA DI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI ANTI- DISCRIMINATORIE

- Prestazioni assistenziali
- Alloggio
- Beni e servizi offerti al pubblico
- Altro

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali

- Irragionevolezza della causa giustificatrice della disparità di trattamento (mancanza di finalità legittima o di rispetto del principio di proporzionalità):
Nessuna causa giustificatrice se non l'intento di discriminare gli stranieri in quanto tale:

Trib. Bergamo, sez. lav., ord. 15 luglio 2010, n. 475, est. Bertoncini , ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - ASGI -Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione c. Comune di Alzano Lombardo

Presenta carattere discriminatorio un regolamento comunale che preveda l'esclusione delle giovani coppie di cittadini stranieri dalle agevolazioni per l'accesso alla prima casa, riservando tali benefici ai soli soggetti in possesso della cittadinanza italiana; tale esclusione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., e con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, non fondandosi su alcuna giustificazione, se non quella di introdurre una preclusione diretta a discriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali.

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali

- Irragionevolezza della causa giustificatrice della disparità di trattamento (mancanza di finalità legittima o di rispetto del principio di proporzionalità):
Nessuna causa giustificatrice se non l'intento di discriminare gli stranieri in quanto tale:

Tribunale di Milano, 28 luglio 2009, (ord.), est. Gattari, Avvocati Per Niente ONLUS, NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio Sanitaria e per i Diritti degli Stranieri e Nomadi ONLUS (avv.ti Guariso e Neri) c. Provincia Di Sondrio (avv. Ambrosini)

L'inserimento del requisito della cittadinanza nel bando di concorso per l'assegnazione di alloggi a studenti universitari si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo altra ratio che quella di introdurre una preclusione destinata a discriminare dal novero dei fruitori di una provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali; la scelta dell'amministrazione locale di escludere dal beneficio gli studenti stranieri regolarmente residenti integra una discriminazione ai sensi dell'art. 43 del T.U. Immigrazione e risulta pertanto illegittima.

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali

- Irragionevolezza della causa giustificatrice della disparità di trattamento (mancanza di finalità legittima o di rispetto del principio di proporzionalità):

Tribunale Brescia 26 gennaio 2009 (ord.), est. Onni, Hossain e altri c. Comune di Brescia.

Integra comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione e dell'art. 2 D. Lgs. 9/7/03 n. 215 la decisione di un'amministrazione comunale di erogare un «bonus bebé» escludendo le coppie ove entrambi i genitori siano privi della cittadinanza italiana, anche qualora detta limitazione sia motivata dalla finalità di incentivare la natalità delle coppie italiane; tale motivazione infatti non integra la finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari di cui all'art. 2, D. Lgs cit. e non può pertanto costituire causa di giustificazione della disparità di trattamento.

**Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.)
Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali**

**Tribunale Brescia 19 gennaio 2010 (ord.), est. Sampaolesi,
ASGI e Fondazione Guido Piccini c. Comune di Chiari.**

Costituisce un'illegitima disparità di trattamento e rientra pertanto nella nozione di discriminazione vietata dal nostro ordinamento il comportamento di un'amministrazione comunale consistente nell'aver istituito premi per le <<eccellenze nel campo scolastico>> riservandoli ai soli studenti con cittadinanza italiana; non costituisce idonea giustificazione l'asserito carattere premiale e meramente facoltativo della provvidenza

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali

Tribunale di Milano,(ord.) 12 agosto 2010,(ord.), est. Casella, Anesie Ntamasambiro, Maria Daniela Tiron, ASGI, Avvocati per niente ONLUS c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l' Associazione Buoni Vacanza Italia – BVI

In forza dei principi introdotti dal d.lgs. 215/2003 e dell' art. 43. T. U. Immigrazione riservare ai soli cittadini italiani la possibilità di accesso allo strumento assistenziale dei buoni vacanza costituisce un atto di discriminazione diretta, non giustificato da alcuna finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari.

(in altri termini, non ha rilevanza se la prestazione assistenziale abbia carattere essenziale o meno in quanto il bene protetto dalla normativa discriminatoria è la dignità della persona e dunque il diritto della persona a non subire un trattamento deteriore o svantaggioso solo in ragione della sua appartenenza nazionale, etnica o religiosa,..)

**Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.)
Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali**

Tribunale di Brescia (Sezione Lavoro), 26 luglio 2010,(ord.), est. Mancini, Hussain e altri, ASGI e Fondazione Guido Piccini c. Comune di Adro

Ai sensi dell'art. 3 dlgs 215/2003, devono ritenersi discriminatori e quindi illegittimi i regolamenti comunali istitutivi di un contributo per l'affitto e di un contributo per i nuovi nati che condizionino l'accesso ai benefici al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, essendo del tutto irrilevante detta limitazione abbia il sostegno del corpo elettorale locale.

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali

Tribunale Milano 30 luglio 2010 (ord.), est. Bianchini, Delgado, ASGI e APN (avv. Guariso e Neri) c. Comune di Milano (avv. Surano, Ammendola e Pezzulo).

La previsione da parte di un Comune di un «sussidio integrativo al minimo vitale» riservato ai cittadini e ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo (cd. Carta di soggiorno), costituisce atto discriminatorio sia perché, laddove si versi in tema di provvidenze destinate a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi distinzione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive è in contrasto con l'art. 14 Cedu e con la giurisprudenza costituzionale in materia, sia perché appare irragionevole imporre, per l'erogazione di un sussidio alla povertà, un requisito che, come la Carta di soggiorno, è a sua volta condizionato alla presenza di un reddito minimo.

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Discriminatorio il rifiuto, da parte di una società di intermediazione immobiliare, interpellata circa la disponibilità di alloggi, di concludere contratti di locazione con cittadini extracomunitari, una volta venuta a conoscenza della loro nazionalità (Trib. Milano, ord. 30.3.2000);

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Discriminatorio l'inserimento, all'interno di un sito internet per ricerca di alloggi, di un criterio di selezione dei soggetti locatari specificatamente riferito ai soli cittadini extracomunitari (Trib. Bologna, ord. 22.2.2001)

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Discriminatorio un bando del Comune di Milano per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p), contenente la previsione di un punteggio aggiuntivo ai fini della graduatoria *esclusivamente* in ragione della cittadinanza italiana del richiedente (Trib. Milano, sent. 21.3.2002)

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Discriminatorio un regolamento comunale, subordinante l'accesso agli stranieri all'alloggio all'esistenza della c.d. *condizione di reciprocità* di cui all'art 16 preleggi, per violazione del principio di parità di trattamento in materia di diritti civili previsto dal 2° comma dell'art 2 T.U (TAR Lombardia – sez. Brescia - ord. 25.2.2005)

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Illiceità della raccolta e trattamento di dati personali relativi alla razza, religione o vita sessuale delle persone che contattano le agenzie di intermediazione immobiliare per la compravendita o la locazione di una casa, in quanto in contrasto tanto con le norme sulla tutela dei dati personali quanto con quelle sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni [Garante per la protezione dei dati personali, 11 gennaio 2007]

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Legittima la normativa regionale della Lombardia che subordina l'accesso agli alloggi di e.r.p. al requisito di residenza quinquennale nel territorio regionale [Corte Cost, sent. n. 32/2008 e TAR Lombardia, sent. n. 5988/2010]

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- **Tribunale di Udine, ordinanza 17.11.2010 n. 615/2010:**

L'ente locale deve disapplicare la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell'accesso al fondo locazioni in quanto incompatibile con il diritto dell'UE

- **Tribunale di Bolzano, ordinanza n. 666/2010 dd. 24.11.2010:**

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea della normativa della Prov. autonoma di Bolzano che nel ripartire il finanziamento per l'accesso alle locazioni, suddivide i fondi a seconda della nazionalità comunitaria o meno dei richiedenti e, per quanto concerne il primo gruppo, sulla base dei criteri della consistenza dei tre gruppi etnici autoctoni e del fabbisogno abitativo.

Richiesta di parere alla CGE se tale normativa viola il principio di non-discriminazione di cui al diritto UE ed il principio di parità di trattamento nell'accesso all'alloggio e all'assistenza sociale a favore dei cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti (**conclusioni dell'Avvocato generale della Corte dd. 03.12.2011, causa C-571/10**).

- **Tribunale di Gorizia, ordinanza n. 271/2011 dd. 30.06.2011** Viola la parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall'art. 11 della direttiva n. 109/2003, la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell'accesso al fondo locazioni.

- **Tribunale di Trieste, ordinanza n. 479 dd. 05.08.2011**, Viola la parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale prevista dall'art. 11 della direttiva n. 109/2003, la normativa regionale che impone un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell'accesso al fondo locazioni

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di accesso all'abitazione

- Discriminatoria la delibera comunale che modifica i parametri utilizzati per il rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri, innalzandoli sensibilmente rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali criteri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare (Tribunale di Vicenza, ord. 31 maggio 2011 confermata in sede di reclamo da ord. 12.01.2012).

Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U.) Giurisprudenza in materia di offerta di beni e servizi al pubblico

- Discriminatorio il diniego all'accesso ad una forma di pagamento rateale posticipato solo in ragione della condizione di straniero (Tribunale di Trento, decreto 4.7.2002; poi riformato con Tribunale di Trento, decreto 23.09.2002)
- Discriminatorio il comportamento di un proprietario di un bar che applicava prezzi maggiorati ai cittadini stranieri sulla base della loro origine etnica (Tribunale di Padova, sent. 19.05.2005, n. 20556).